



Prot.: 620 /20/fncf/fta

Roma, 10 luglio 2020

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Giuseppe Conte
presidente@pec.governo.it

Al Ministro della Salute
On. le Roberto Speranza
segreteriaministro@sanita.it
spm@postacert.sanita.it

Al Ministero della Giustizia
On.le Alfonso Bonafede
centrocifra.gabinetto@giustizia.it

Al Ministro dello Sviluppo Economico
On.le Stefano Patuanelli
segreteria.ministro@mise.gov.it

Al Ministro dell'Università
Prof. Gaetano Manfredi
segreteria.ministro@miur.it

Al Ministro per gli Affari Europei
On. le Vincenzo Amendola
segreteria.ministroaffarieuropei@governo.it

e.p.c.

Al Segretario Generale
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Pres. Roberto Chieppa
r.chieppa@palazzochigi.it

Al Capo del Dipartimento per gli Affari
Giuridici e Legislativi
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Cons. Ermanno De Francisco
e.defrancisco@palazzochigi.it



Capo di Gabinetto
Affari Europei

Dott. Fabrizio Lucentini

segreteria.gabinettoaffarieuropei@governo.it

Capo Dipartimento Politiche UE

Dott.ssa Diana Agosti

segreteriaicapodip@politicheeuropee.it

OGGETTO: OSSERVAZIONI IN MERITO ALL'ATTO DEL GOVERNO 157 ALLA LUCE DELLA LEGGE 3/2018, CHE RICONOSCE LE PROFESSIONI SANITARIE DI CHIMICO E DI FISICO, E DELL'INTERVENUTO DM 27.02.2020 N. 60, CHE DEFINISCE L'ELENCO DEGLI INGEGNERI BIOMEDICI E CLINICI

Illustre Presidente

Illustri Ministri

Illustri Dottori

In riferimento al recepimento dell'Atto del Governo n. 157, recante "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117", la scrivente Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, Ente pubblico non economico avente la rappresentanza esponentiale delle professioni sanitarie di chimico e di fisico, sotto la vigilanza del Ministero della Salute, richiamando le proprie precedenti note prot. 345/2/fncf/fta del 25.03.2020 e 398/20/fncf/fta del 24.04.2020 e da memoria del 04.03.2020 presso la Camera dei Deputati XII Commissione (Affari Sociali),

DESIDERA PORRE ALLA VOSTRA ATTENZIONE CHE

NON RISULTA GIUSTIFICABILE

L'ESCLUSIONE DEI PROFESSIONISTI SANITARI CHIMICI E FISICI

E L'IPOTESI DI INCLUSIONE DI UN PROFESSIONISTA NON SANITARIO QUALE L'INGEGNERE BIOMEDICO O CLINICO, PER I RUOLI E FUNZIONI CHE GLI STESSI STANNO GIÀ ESERCITANDO.

Infatti, i chimici e i fisici per le storiche scoperte scientifiche, per il percorso di formazione ed, in particolare, per i piani di studi universitari, conseguono **specifiche conoscenze e competenze in materia di radon, sorgenti radioattive e radiazioni ionizzanti, oltre che di relativa attività di prevenzione, protezione, bonifica e risanamento. Gli stessi sono stati inoltre definiti dalla Legge 3/2018 PROFESSIONISTI SANITARI.**



I chimici e i fisici sono, pertanto, presenti da tempo nell'ambito delle radiazioni e della radioprotezione sia nel settore pubblico che privato per la salvaguardia della salute pubblica. Tra questi basti ricordare i *fisici sanitari*, i *chimici clinici*, gli *esperti qualificati fisici e chimici*. Le attività sono state rese dai citati professionisti proprio in virtù delle disposizioni attuative delle *direttive Euratom* che si sono susseguite dagli anni novanta ad oggi: si vedano, tra gli altri, il D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230, il D.Lgs. 26 Maggio 2000, n. 241, il D.Lgs. 26 Maggio 2000, n.187 e il D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 257.

L'inclusione dei chimici e dei fisici tra le professioni sanitarie regolamentate, intervenuta con la Legge 3/2018, avrebbe, invece, dovuto indurre, ancor di più, alla **rivalutazione dell'essenziale presenza di tali figure** nelle suddette attività per la tutela della salute, intesa come stato di benessere ambientale, fisico e sociale.

Inoltre, considerato che **le attività di verifica in materia di radioprotezione e radiazioni ionizzanti presuppongono una conoscenza tecnica specifica, poste a garanzia della salute ed incolumità pubblica**, le stesse non possono essere legittimamente esercitate da soggetti indicati semplicemente come "abilitati all'esercizio della professione", ma, diversamente, devono esserlo da parte di **professionisti sanitari** iscritti all'Albo, **quali i chimici e i fisici**. Le attività, richieste dallo schema di decreto, in relazione al radon nonché le attività richieste al fisico sanitario ed all'esperto di radioprotezione presuppongono, quindi, la necessaria iscrizione all'Albo professionale.

Parimenti, non si comprende, in relazione all'intervenuto DM 27.02.2020 n. 60, pubblicato in G.U. 155 il 20.06.2020, che istituisce l'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, **l'ipotesi avanzata di inserimento di tale figura professionale non sanitaria in luogo della figura dello specialista in fisica media**. A tale riguardo preme evidenziare quanto segue:

- l'ingegnere biomedico e clinico, così come previsto dalla Legge 3/2018 **non è una professione sanitaria** e come tale non è soggetta alla formazione ECM, a differenza di chimici e fisici;
- l'ingegnere biomedico e clinico non trova alcuna collocazione all'interno della Direttiva 59/13/EURATOM, in nessun contesto, né nelle definizioni, né tantomeno nelle esposizioni mediche. Quindi l'inserimento di tale figura nel disposto normativo non è conforme al testo della Direttiva e, di conseguenza, alla delega del Parlamento al Governo;
- con specifico riferimento agli **specialisti in fisica medica**" (rif. titolo II def. Art.7 punto 148), si evidenzia che per il conseguimento della specialità è necessario essere **in possesso di laurea in fisica** e diploma di specializzazione di fisica medica o sanitaria, come da DM 68/2015, con tirocinio obbligatorio presso strutture del SSN accreditate, **ed essere iscritti all'Albo dei Chimici e dei Fisici**. La scuola di specializzazione di area non medica prevede l'accesso solamente per professioni sanitarie. Un master non può essere sostitutivo di una scuola di specializzazione proprio per la delicatezza del ruolo che il professionista sanitario abilitato è chiamato a svolgere, ruolo che ha influenza diretta sulla salute delle persone;
- le attività previste dall'Atto di Governo 157 per lo specialista in fisica medica richiedono infatti un **professionista sanitario abilitato** ad intervenire nelle questioni relative alla fisica delle radiazioni nelle esposizioni mediche, avendo il medesimo, in via esclusiva, la responsabilità della misura e della valutazione della dose assorbita dai **pazienti**, nelle prestazioni assistenziali di **prevenzione, diagnosi e cura con impiego di radiazioni**;



- lo stesso D.M. 60/2020, all'art. 2 "Ambito di competenza professionale" dell'ingegnere biomedico e clinico, evidenzia che l'ingegnere "è legittimato ad operare su dispositivi, materiali, processi, macchine apparati ed impianti, tecnologie biomediche e a coadiuvare il personale medico, odontoiatrico e sanitario nell'applicazione delle tecnologie a favore del paziente senza compiere atti diagnostici, terapeutici o di riabilitazione." E dunque appare evidente che **il ruolo dell'ingegnere** sia di **coadiuvare** il professionista sanitario (nello specifico lo specialista in fisica medica) **e non a sostituirsi allo stesso.**

Tutto ciò premesso, in vista della definitiva approvazione e recepimento dell'Atto di Governo 157, la scrivente Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici

RINNOVA

- la richiesta di essere sentiti in merito ai punti sopra esposti
- la richiesta di confermare l'attuale definizione degli artt. 7 punto 148 (titolo II Definizioni) e art. 159 comma 11 e comma 16 (Titolo XIII Esposizioni mediche)
- le due seguenti richieste di emendamenti:

1. Esperti in interventi di risanamento Radon

Nell'Allegato II – Sezione I (Esposizione al radon), al punto 2, ove si individuano i requisiti minimi che l'esperto in interventi di risanamento da radon deve possedere, occorre aggiungere, alle abilitazioni all'esercizio delle professioni di architetto geometra e ingegnere, *le abilitazioni all'esercizio delle professioni di chimico e di fisico.*

Il Chimico ed il Fisico sono professionisti competenti a porre in essere ogni approfondita attività professionale che risulti strumentale rispetto al rilevamento della presenza di gas radon, alle sue correlazioni e alla sua provenienza, nonché alla successiva bonifica in caso di sua accertata presenza.

Al riguardo va considerato che all'opera di risanamento precede una necessaria attività di accertamento specifico e che la stessa opera di bonifica non interviene, in via esclusiva, in termini di struttura dell'edificio, ma con circuiti. Questo è quanto emerge anche dall'esperienza maturata nel settore e che richiedono le tecniche di mitigazione usate.

Nello specifico, va rilevato che le categorie professionali attualmente considerate dallo schema di decreto sono da ritenersi competenti per quanto riguarda l'aspetto relativo alle strutture, ma non anche al tema connesso con la presenza e le concentrazioni del gas radon contenuto naturalmente all'interno dei terreni, dei manufatti e dei materiali interagenti con le strutture, che si rileva come indicato. Inoltre, le figure professionali che si chiede di aggiungere risultano fondamentali per la mappatura del rischio correlato alla presenza di gas radon.

Pertanto, il soprariportato emendamento normativo risulta essenziale.

2. Attrezzature medico radiologiche in ambito odontoiatrico con tensione non superiore a 70 kV

All'art.163 al comma 11 si ritiene opportuno dopo le parole "Ai fini dell'applicazione di detti programmi e della verifica di detti criteri, limitatamente all'impiego di apparecchiature di radiodiagnostica endorale in ambito odontoiatrico con tensione non superiore a 70 kV, caratterizzate da basso rischio radiologico, l'esercente può avvalersi dell'esperto di radioprotezione già incaricato della sorveglianza fisica dei lavoratori nella stessa struttura" aggiungere "**purché sia professionista sanitario iscritto all'albo, così come definito dalla Legge n.11 gennaio 2018, n.3, previa comunicazione all'organo di vigilanza**"

Si ritiene che il legislatore al fine di tutelare la salute del paziente e del consumatore debba garantire che tali attività possano essere svolte **esclusivamente da esperti di radioprotezione che siano professionisti sanitari, ovvero solamente da Chimici e Fisici iscritti all'Albo**. Tra gli esperti di radioprotezione vi sono infatti anche professionisti tecnici non sanitari. Lo studio e valutazione delle radiazioni ionizzanti e l'aspetto della radioprotezione è materia per competenza e conoscenza propria dei Chimici e dei Fisici, come evidente in ambito storico ed attuale.

La tutela della salute, diritto fondamentale costituzionalmente garantito (art. 32 Costituzione Italiana), della popolazione sottoposta ad indagini radiologiche che prevedono l'impiego di apparecchiature di radiodiagnostica endorale in ambito odontoiatrico, deve essere garantita da professionisti che siano sanitari e che dunque abbiano le competenze e si assumono le responsabilità, attribuitegli anche dalla recente Legge n.3 del 11 gennaio 2018.

La presente proposta di emendamento, anch'essa da considerarsi essenziale, va incontro al legislatore garantendo la possibilità di gestire con efficienza ed efficacia l'elevato numero di attrezzature mediante i numerosi professionisti sanitari esperti in radioprotezione, iscritti all'albo di riferimento, e tutelando contestualmente i pazienti mediante attribuzione delle relative funzioni a tale estesa platea di soggetti.

* * *

Confidando nel favorevole accoglimento delle richieste formulate, si resta a disposizione per essere sentiti in merito.

Distinti saluti

Il Presidente
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

